



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della scuola

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE BILATERALE
REGIONALE (art. 11 CCIR VENETO 17.06.2008) INCARICATA DELL'ASSISTENZA, SUPPORTO E
MONITORAGGIO DELLE RELAZIONI SINDACALI SUL TERRITORIO REGIONALE.

Art. 1. La Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale di cui al dispositivo della Direzione Generale dell'USR Veneto, n. 7633 del 4 novembre 2008 (di seguito denominata Commissione), si riunisce, in via ordinaria, con periodicità almeno bimestrale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, lettera d). Si riunisce comunque tra il 5 e il 15 dicembre di ogni anno per verificare lo stato delle trattative di cui al successivo art. 7.

Art. 2. La convocazione, unitamente all'invio della documentazione, è effettuata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, di norma 8 giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza sia della Parte pubblica che della Parte sindacale. In ogni caso è necessari la presenza di almeno 3 componenti di parte sindacale.

Art. 4. Il membro designato da ciascuna delegazione può, previa delega scritta, farsi sostituire.

Art. 5. Le decisioni della Commissione sono assunte, in sedute validamente costituite, con maggioranza assoluta (almeno 4 componenti) a condizione che la stessa maggioranza sia espressione della Parte pubblica e della Parte sindacale e non di una sola delle Parti.

Art. 6. La Commissione si riunisce negli Uffici della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Art. 7. La Commissione effettua il monitoraggio sulla contrattazione di istituto finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi sullo stato della contrattazione a livello di istituzione scolastica e ad assumere eventuali indicazioni che possano facilitare migliori relazioni sindacali.

Il monitoraggio, utile a rilevare lo stato della contrattazione, è svolto mediante una scheda predisposta dalla Commissione. Le istituzioni scolastiche sono tenute a segnalare con tale scheda, entro la **fine di settembre**, l'avvio della trattativa, entro la **fine di ottobre**, il regolare svolgimento o eventuale conclusione della contrattazione e, i **primi di dicembre**, l'avvenuta stipula del contratto che, ai sensi del CCNL, deve essere sottoscritto entro il 30 novembre.

Copia del contratto sarà inviato, esclusivamente via mail, all'Ufficio Scolastico regionale all'indirizzo ufficioterzo.veneto@istruzione.it

Art. 8. Riguardo alle azioni di assistenza e supporto che la Commissione è incaricata a prestare ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) del CCNL – Comparto Scuola – 2006-2009, si specifica che:

- a) l'azione di assistenza e supporto della Commissione, consiste nel fornire, a richiesta delle parti o di una di esse, pareri per la soluzione di questioni che possono determinarsi nelle trattative per la stipula del contratto di istituto;
- b) la richiesta di assistenza da parte dei soggetti della scuola (dirigente scolastico e/o RSU e/o componente delegazione trattante) è presentata attraverso un'apposita scheda che indichi sinteticamente i problemi che non hanno consentito un regolare sviluppo delle relazioni sindacali, accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria per la comprensione del caso.

La scheda è inviata alla Commissione, presso l'Ufficio Scolastico per il Veneto, Direzione Generale, Venezia, all'indirizzo e-mail ufficioterzo.veneto@istruzione.it

c) considerato quanto disposto dall'art. 6, c. 2 del CCNL le richieste presentate prima del 30 novembre, sono esaminate con priorità, rispetto a quelle da presentate dopo tale data;

d) la Commissione esamina la richiesta di assistenza delle parti entro 15 giorni lavorativi e esprime, in forma scritta, il proprio parere in merito.

Qualora fossero necessari approfondimenti la Commissione potrà richiedere un supplemento di documentazione.

Art. 9. I pareri espressi dalla Commissione, se ritenuti di interesse generale, sono comunicati a tutte le istituzioni scolastiche;

Art. 10. In caso di avvio della procedura per il raffreddamento dei conflitti, la Commissione trasmette gli atti relativi alla questione di cui trattasi e l'eventuale parere espresso.

Art. 11. A conclusione di ogni anno scolastico, la Commissione redige una relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle materie su cui è stata chiamata a fornire assistenza, dei pareri forniti e dei conseguenti esiti assunti dalle parti traenti sul piano contrattuale.

Art. 12. Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con la maggioranza di cui al precedente articolo 5.

Venezia, 28 aprile 2010

Letto, approvato e sottoscritto

Parte pubblica

Presidente
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
F.to **Carmela Palumbo**

Componente
Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali
F.to **Rita Marcomini**

Parte sindacale

Componente
F.to **Corrado Bares**
FLC-CGIL

Componente
F.to **Umberto Nin**
CISL Scuola

Componente
F.to **Giuseppe Morgante**
UIL Scuola

Componente
F.to **Gianmaria Bragagnolo**
SNALS CONFASAL

Componente
F.to **Renata Mosca**
GILDA UNAMS